



**2015/0275(COD)**

21.6.2016

# **EMENDAMENTI**

## **347 - 494**

**Progetto di parere**  
**Miroslav Poche**  
(PE582.196v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Proposta di direttiva  
(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

AM\_Com\_LegOpinion

**Emendamento 347**  
**Pervenche Berès, Edouard Martin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, *se del caso*, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno *di* reti di *riutilizzo e* riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

*Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2;*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno *per i gestori della preparazione per il riutilizzo e le* reti di riparazione, *in particolare quelle che operano in qualità di imprese sociali*, e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e *servizi accessori e* promuovendo l'uso di strumenti economici, *compensando le reti di riutilizzo per i costi sostenuti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti per prepararli per il riutilizzo*, attraverso criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT>)

**Emendamento 348**  
**Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno **di reti di riutilizzo e riparazione** e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, **di** obiettivi quantitativi o di altre misure.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno **della preparazione per i gestori del riutilizzo e le relative reti, in particolare quelle che operano come imprese sociali e solidali**, facilitando l'accesso di tali reti ai punti **e agli impianti** di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, obiettivi quantitativi o di altre misure.

Or. en

**Emendamento 349**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, **se del caso**, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno **di** reti di **riutilizzo e** riparazione **e** facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, **di** **obiettivi quantitativi** o di altre misure.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno **per i gestori della preparazione per il riutilizzo e le** reti di riparazione, **preferibilmente gestite come imprese sociali**, facilitando l'accesso di tali reti ai punti **e agli impianti** di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti o di altre misure.

Or. en

**Emendamento 350**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, *se del caso*, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno *di* reti di riutilizzo e *riparazione e* facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno *per i gestori della preparazione per il riutilizzo e le* reti di riutilizzo e facilitando l'accesso di tali reti ai punti *e alle strutture* di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Or. en

**Emendamento 351**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri *adottano* misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri *possono adottare* misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Or. en

**Emendamento 352**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Al fine di garantire che i gestori della preparazione per il riutilizzo usufruiscano di tale accesso ai punti e agli impianti di raccolta dei rifiuti, gli Stati membri fissano obiettivi quantitativi distinti per la preparazione per il riutilizzo. Entro il 2020, la quota di rifiuti urbani raccolti provenienti principalmente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobili e tessili ammonterà ad almeno il 2 %. Entro il 2030, tale quota sarà aumentata al 4 %.*

Or. en

**Emendamento 353**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, *ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti *per* realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Or. en

## Motivazione

*L'attuale formulazione sugli obblighi di costituire sistemi di raccolta differenziata per specifiche tipologie di materiali ha prodotto risultati altamente diversificati per quel che riguarda la sua implementazione nei diversi Stati membri. La raccolta differenziata è uno degli strumenti di supporto per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il raggiungimento di alti tassi di riciclaggio. L'introduzione di limiti tecnici, ambientali ed economici ha consentito molteplici esenzioni tali da rendere questo principio inapplicabile.*

### Emendamento 354

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

#### Proposta di direttiva

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, *ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta* a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti *onde* soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2. *La raccolta differenziata riguarda almeno la carta, i metalli, la plastica, il vetro, il legno, i tessili e i rifiuti organici.*

Or. en

### Emendamento 355

**Barbara Kappel**

#### Proposta di direttiva

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata

dei rifiuti, *ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta* a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

dei rifiuti *per* soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e *gli utilizzatori dei materiali riciclati al fine di* realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Or. en

**Emendamento 356**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i *settori* di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i *processi* di riciclaggio *finale* pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Or. en

**Emendamento 357**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:*

*"La Commissione sviluppa un'etichettatura dei rifiuti coerente a*



*livello di UE per i prodotti e gli imballaggi, al fine di agevolare elevati livelli di riciclaggio di alta qualità."*

Or. en

**Emendamento 358**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a ter (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro."*

*a ter) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*"La raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro, legno, tessili e rifiuti organici."*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT>)*

**Emendamento 359**

**Pervenche Berès, Edouard Martin**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro."*

*a bis) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*"Al fine di garantire che i gestori della preparazione per il riutilizzo usufruiscano di tale accesso ai punti e ai servizi accessori di raccolta dei rifiuti, gli Stati*

*membri fissano obiettivi quantitativi distinti per la preparazione per il riutilizzo. Entro il 2020, la quota di rifiuti urbani raccolti provenienti principalmente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobili e tessili ammonterà ad almeno il 2 % ed entro il 2030 tale quota sarà aumentata almeno fino al 4 %."*

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT>)

### **Emendamento 360**

**Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:*

*"Gli Stati membri promuovono misure quali riduzioni dell'IVA per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, la sostituzione delle materie prime primarie che si trovano in natura con quelle secondarie e criteri in materia di appalti pubblici verdi".*

Or. en

### **Emendamento 361**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:*

*"Gli Stati membri ricorrono a strumenti normativi ed economici per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, l'utilizzo di contenuti riciclati nei prodotti e criteri in materia di appalti pubblici verdi."*

Or. en

**Emendamento 362**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:*

*"Gli Stati membri ricorrono a strumenti normativi ed economici per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, l'utilizzo di contenuti riciclati nei prodotti e criteri in materia di appalti pubblici verdi."*

Or. en

**Emendamento 363**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b**

Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso.

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, *frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica)*, aggregati, metalli, vetro, *plastica* e gesso, *compresi i rifiuti commerciali e industriali*.

*La cernita dei rifiuti edili e da demolizione è obbligatoria negli appalti pubblici verdi.*

Or. en

**Emendamento 364**

**José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso.

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso. *Tali misure tengono conto delle condizioni tecniche, economiche e ambientali.*

Or. en

**Emendamento 365**

**Barbara Kappel**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b**

Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e **gesso**.

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro, **gesso** e **tutti i materiali da imballaggio**.

Or. en

**Emendamento 366**  
**Kathleen Van Brempt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:***

***"Gli Stati membri garantiscono, prima della demolizione di grandi edifici, l'individuazione delle sostanze pericolose e dei materiali riutilizzabili e riciclabili, ai fini di una gestione e di una rimozione sicure delle sostanze pericolose e dello smantellamento, della cernita, del riutilizzo o del riciclaggio almeno dei materiali seguenti: legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica), metalli, vetro e plastica, in modo tale da raggiungere l'obiettivo stabilito al paragrafo 2, lettera b."***

Or. en

**Emendamento 367**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

"Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso **una società** europea **del riciclaggio** con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:"

*Emendamento*

**b bis) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:**

"Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso **un'economia circolare** europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:"

Or. en

**Emendamento 368**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

"Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso **una società europea del** riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:"

*Emendamento*

**b bis) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:**

"Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso **il** riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:"

Or. en

**Emendamento 369**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) ***entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;***

***soppresso***

*(I riferimenti a questa lettera sono eliminati in tutto il testo.)*

Or. en

### **Emendamento 370**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) ***entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;***

c) ***gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti vengono preventivamente raggiunti a un livello soddisfacente, affinché possano essere fissati nuovi obiettivi per il 2025;***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'approccio della Commissione in questo punto non risulta essere il modo più efficace di enunciare gli obiettivi più elevati della presente revisione. Molti Stati membri sono ancora ben lontani dal raggiungere gli obiettivi stabiliti nella precedente direttiva 2008/98/CE e, in quest'ambito, le proposte della Commissione di innalzare gli obiettivi ma poi accordare delle deroghe indebolisce gli obiettivi iniziali stessi e, di conseguenza, riduce gli incentivi affinché gli Stati membri li raggiungano.*

### **Emendamento 371**

**Edouard Martin**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

*Emendamento*

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso, **con almeno il 5 % dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo;**

Or. en

**Emendamento 372**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) entro il 2025, **la preparazione per il riutilizzo e il** riciclaggio dei rifiuti urbani **saranno aumentati** almeno al **60 %** in peso;

*Emendamento*

c) entro il 2025, il riciclaggio dei rifiuti urbani **sarà aumentato** almeno al **65 %** in peso **dei rifiuti urbani prodotti per persona;**

Or. en

**Emendamento 373**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) entro il 2025, **la preparazione per il**

*Emendamento*

c) entro il 2025, il riciclaggio dei



*riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;*

rifiuti urbani *sarà aumentato* almeno al 65 % in peso;

Or. en

#### **Emendamento 374**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) *entro il 2030*, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti *urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.*

#### *Emendamento*

d) *gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE per* la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti *vengono preventivamente raggiunti a un livello soddisfacente, affinché possano essere fissati nuovi obiettivi per il 2030;*

Or. en

#### **Emendamento 375**

**Edouard Martin**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

#### *Emendamento*

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso, *con almeno il 5 % dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.*

Or. en

**Emendamento 376**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) entro il 2030, *la preparazione per il riutilizzo e il* riciclaggio dei rifiuti urbani *saranno aumentati* almeno al **65 %** in peso.

*Emendamento*

d) entro il 2030, il riciclaggio dei rifiuti urbani *sarà aumentato* almeno al **70 %** in peso *dei rifiuti urbani prodotti per persona*.

Or. en

**Emendamento 377**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) entro il 2030, *la preparazione per il riutilizzo e il* riciclaggio dei rifiuti urbani *saranno aumentati* almeno al **65 %** in peso.

*Emendamento*

d) entro il 2030, il riciclaggio dei rifiuti urbani *sarà aumentato* almeno al **70 %** in peso;

Or. en

**Emendamento 378**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti commerciali e industriali saranno aumentati almeno al 70 % in peso entro il 2025 e all'80 % in peso entro il 2030;***

Or. en

**Emendamento 379**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) entro e non oltre il 31 dicembre 2030, i rifiuti smaltiti in discarica o soggetti a recupero di energia saranno ridotti a 130 kg pro capite;***

Or. en

**Emendamento 380**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d quater

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d quater) entro e non oltre il 31 dicembre 2025, i rifiuti smaltiti in discarica o soggetti a recupero di energia saranno ridotti a 150 kg pro capite;***

**Emendamento 381**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"2 bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri rispettano il tetto sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani stabilito dalla direttiva 1999/31/CE e stabiliscono un tetto alla capacità di incenerimento (con o senza recupero di energia).*

*In tutti gli Stati membri la percentuale complessiva (per peso) di rifiuti inviati all'incenerimento con o senza recupero di energia e la capacità di incenerimento con o senza recupero di energia non superano in alcun caso i livelli di dicembre 2015.*

*In ciascuno Stato membro la percentuale massima (per peso) dei rifiuti inceneriti sarà ridotta almeno del 10 % entro il 2025 e del 20 % entro il 2030."*

Or. en

**Emendamento 382**

**Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"2 bis. La Commissione valuta l'opportunità di introdurre un obiettivo per la rigenerazione e la riraffinazione degli oli usati. Sia la rigenerazione, sia la riraffinazione sono comprese nell'obiettivo."*

Or. en

**Emendamento 383**  
**Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d ter (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:*

*"3 bis. Allo scopo di calcolare gli obiettivi stabiliti ai paragrafi 2 e 3, lettere c) e d), la quantità di rifiuti biodegradabili sottoposta a trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata laddove il trattamento generi compost, digestato o altro materiale, di cui la maggior parte, seguendo eventuali ritrattamenti ulteriormente necessari, viene usata come prodotto, materiale o sostanza riciclata."*

Or. en

**Emendamento 384**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.*

*Emendamento*

*Al fine di motivare gli Stati membri a effettuare prestazioni inferiori alla media dell'UE e ad aumentare il livello di conformità, sono stabiliti obiettivi raggiungibili e comprensibili.*

Or. en

**Emendamento 385**  
**Anna Záborská, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per

*Emendamento*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per

il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50% e al 60% in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50% e al 60% in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030. ***Tali Stati membri possono predisporre dei piani nazionali annuali, con l'aiuto della Commissione, specificando le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi.***

Or. fr

### **Emendamento 386**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

*Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.*

#### *Emendamento*

***Tutti gli Stati membri raggiungono gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2025 ed entro il 2030 quelli per i rifiuti solidi urbani, come stabilito a norma del paragrafo 2, lettere c) e d), a meno che non producano meno di 150 kg di rifiuti residui pro capite all'anno entro il 2025 e di 130 kg pro capite all'anno entro il 2030. In tal caso, l'obiettivo di riciclaggio degli Stati membri sarebbe rappresentato dalla differenza tra la loro produzione totale di rifiuti solidi urbani e tali soglie residue.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Rispettare gli obiettivi di riciclaggio sarebbe obbligatorio, a meno che i rifiuti residui prodotti non siano inferiori a una determinata soglia. Ciò consentirebbe di incentivare la riduzione al minimo dei rifiuti e di dare il tempo di raggiungere i risultati relativi al riciclaggio agli Stati membri con le prestazioni più deludenti (e che producono anche meno rifiuti in totale).*

## **Emendamento 387**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

#### *Emendamento*

**Cipro**, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

Or. en

#### *Motivazione*

*Cipro ha riciclato meno del 20 % dei propri rifiuti urbani nel 2013 e quindi dovrebbe avere del tempo aggiuntivo per rispettare gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio stabiliti per il 2025 e per il 2030.*

## **Emendamento 388**

**Ivan Jakovčić**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta,

PE585.467v01-00

#### *Emendamento*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta,

24/87

AM\1098592IT.doc



Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi **24** mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al **50 %** e al **60 %** in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi **36** mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al **40 %** e al **50 %** in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

Or. hr

**Emendamento 389**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno **al 50 % e** al 60 % in peso, **rispettivamente** entro **il 2025 e** il 2030.

*Emendamento*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 60 % in peso entro il 2030.

Or. en

**Emendamento 390**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 391**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 392**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. *Entro il 31 dicembre 2024*, la Commissione esamina *l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo e di considerare la fissazione di obiettivi per altri flussi di rifiuti*. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione *corredata, se del caso, di una proposta*.

*Emendamento*

4. *Quando i dati comunicati dagli Stati membri indicano che gli obiettivi stabiliti nell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE sono quasi raggiunti*, la Commissione esamina *tali* obiettivi. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione.

Or. en

**Emendamento 393**  
**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:*

*"4 bis. Per Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia la Commissione esamina gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2, lettere c) e d), in due fasi, la prima non oltre il 31 dicembre 2020 e la seconda non oltre il 31 dicembre 2024."*

Or. hr

**Emendamento 394**  
**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e ter (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) è inserito il seguente paragrafo 4 ter:*

*"4 ter. Gli Stati membri adottano una strategia per raggiungere gli obiettivi a norma del paragrafo 2, lettere c) e d), entro e non oltre [18 mesi dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva di modifica]. Essi comunicano prontamente alla Commissione il testo di tale strategia."*

Or. hr

**Emendamento 395**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera f bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"5 bis. Al fine di preparare un'accurata base per fissare gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti commerciali e industriali non pericolosi, la Commissione raccoglie dati su tali rifiuti, in base alle segnalazioni comuni degli Stati membri.*

*L'Unione deve fornire sostegno finanziario e tecnico agli Stati membri che riscontrano difficoltà nel raggiungere tali obiettivi."*

Or. en

**Emendamento 396**  
**Anna Záborská, Henna Virkkunen, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera f bis (nuova)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) è aggiunto il seguente paragrafo:*  
*"5 bis. Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per incoraggiare la decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima delle operazioni di riciclo e di riutilizzo."*

Or. fr

**Emendamento 397**  
**Françoise Grossetête**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) il peso dei rifiuti urbani *riciclati* è inteso come *il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;*

a) il peso dei rifiuti urbani *non pericolosi* è inteso come *ciò che esce dall'impianto per la cernita eccetto i flussi che non passano attraverso un impianto di cernita.*

Or. fr

*Motivazione*

*Bisogna considerare come punto di calcolo ciò che esce dall'impianto di cernita.*

**Emendamento 398**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2.** *Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato VI, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 399**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2.** *Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato VI, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento **di** gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.*

*Emendamento*

**2.** ***Gli Stati membri** stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento **dei** gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.*

Or. en

**Emendamento 400**  
**Françoise Grossetête**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:**

**soppresso**

**a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;**

**b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.**

Or. fr

**Emendamento 401**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti *in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita* può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:**

**3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti *municipali preparati per il riutilizzo* può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che *tali rifiuti siano venduti o presi in carico da un ente in grado di provare la propria integrazione nella catena di produzione e di approvvigionamento.***

Or. en

**Emendamento 402**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) *tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 403**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) *il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 404**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – lettera b



*Testo della Commissione*

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore **al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.**

*Emendamento*

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore **alla soglia massima di impurità accettabile per l'espletamento di un processo di riciclaggio finale da parte dei gestori, come stabilito nell'allegato V bis. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 38 bis per stabilire le soglie di impurità per flusso di rifiuti.**

Or. en

**Emendamento 405**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

**5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 406**

**Paul Rübiger**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

*Testo della Commissione*

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i **metalli** riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

*Emendamento*

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli, che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, **e dei minerali, che si svolge in coincidenza con il co-incenerimento**, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti **o co-inceneriti**, a condizione che i **materiali** riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

Or. en

*Motivazione*

*Bisognerebbe dar conto anche del recupero dei rifiuti che contengono determinati materiali (non critici) attraverso il co-incenerimento, poiché esso può implicare un riciclaggio significativo attraverso sostituzioni di materie prime.*

**Emendamento 407**  
**Paul Rübig**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei **metalli** che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, **proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti**, a condizione che i **metalli** riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

*Emendamento*

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei **materiali, in particolare dei metalli e del vetro**, che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, a condizione che i **materiali** riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

*Motivazione*

*Limitare il riciclaggio connesso all'incenerimento ai metalli non è in tal senso opportuno, in quanto anche altre parti dei residui dell'incenerimento (ad esempio vetro, frazioni minerali) possono essere potenzialmente destinate al riciclaggio.*

**Emendamento 408**

**Pavel Telička, Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

***5 bis. La Commissione affronta le questioni relative alle ceneri pesanti valutando l'opportunità di calcolare ceneri pesanti pulite e riciclate sulla base degli obiettivi stabiliti nell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e nell'articolo 11, paragrafo 3.***

*Motivazione*

*Oggigiorno, la maggior parte delle ceneri pesanti viene collocata in discarica o usata per il riempimento. Dalle ceneri pesanti è tuttavia possibile estrarre non solo metalli, ma anche una frazione minerale. La frazione minerale può essere lavata, pulita e riciclata. La contaminazione nelle ceneri pesanti è concentrata nei fanghi derivanti da operazioni di pulizia, che rappresentano circa il 15 % delle ceneri pesanti prodotte. La restante frazione minerale pulita dell'85 % può essere trattata e usata come risorsa per prodotti come mattoni e materiale edile.*

**Emendamento 409**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6.** *Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 410**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6.** *Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 411**

**Paul Rübzig**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

*Testo della Commissione*

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo **38 bis** che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i **metalli** riciclati.

*Emendamento*

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo **39, paragrafo 2** che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento **e dei minerali che sono stati riciclati in coincidenza con il co-incenerimento**, compresi i criteri di qualità per i **materiali** riciclati.

Or. en

*Motivazione*

*Bisognerebbe dar conto anche del recupero dei rifiuti che contengono determinati materiali (non critici) attraverso il co-incenerimento, poiché esso può implicare un riciclaggio significativo attraverso sostituzioni di materie prime.*

**Emendamento 412**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 bis – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. ***Al fine di assicurare condizioni uniformi di*** applicazione del paragrafo 5, ***la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce*** una metodologia ***comune*** per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

*Emendamento*

6. ***Ai fini dell'***applicazione del paragrafo 5, ***gli Stati membri stabiliscono*** una metodologia per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

Or. en

## **Emendamento 413**

**José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i **metalli** riciclati.

#### *Emendamento*

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli **e dei minerali** che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento **e il co-incenerimento**, compresi i criteri di qualità per i **materiali** riciclati.

Or. en

## **Emendamento 414**

**Paul Rübig**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei **metalli** che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i **metalli** riciclati.

#### *Emendamento*

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei **materiali** che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i **materiali** riciclati.

Or. de

## Motivazione

*Limitare il riciclaggio connesso all'incenerimento ai metalli non è in tal senso opportuno, in quanto anche altre parti dei residui dell'incenerimento (ad esempio vetro, frazioni minerali) possono essere potenzialmente destinate al riciclaggio.*

### **Emendamento 415**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. I rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti *e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.*

#### *Emendamento*

8. I rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti.

Or. en

### **Emendamento 416**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter – titolo

*Testo della Commissione*

Segnalazione preventiva

*Emendamento*

Segnalazione preventiva **di avanzamento**

Or. en

**Emendamento 417**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter – titolo

*Testo della Commissione*

**Segnalazione preventiva**

*Emendamento*

**Sistema di allarme preventivo**

Or. en

**Emendamento 418**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1  
includono i seguenti elementi:

*Emendamento*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1  
**rendono pubblicamente disponibili e**  
includono i seguenti elementi:

Or. en

**Emendamento 419**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 ter – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) una valutazione dei tempi previsti  
per il raggiungimento degli obiettivi da  
parte di ciascuno Stato membro;*

Or. en

**Emendamento 420**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 ter – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) l'elenco degli Stati membri che  
rischiano di non raggiungere gli obiettivi  
entro i tempi prestabiliti, accompagnato  
da opportune raccomandazioni rivolte  
agli Stati membri interessati.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 421**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 11 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Entro sei mesi dalla data di  
pubblicazione della relazione della  
Commissione, gli Stati membri che*

*rischiano di non conseguire gli obiettivi presentano alla Commissione un piano di conformità in cui delineano le misure che intendono adottare per raggiungere gli obiettivi. Il piano di conformità tiene conto delle raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera b), e delle misure previste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, o di qualsiasi altra misura pertinente. Esso indica la data entro la quale lo Stato membro prevede di ottemperare agli obblighi.*

Or. en

**Emendamento 422**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Nel presentare il piano di conformità in risposta alla relazione pubblicata dalla Commissione a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), per un periodo massimo di tre anni.*

*A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano di conformità entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.*

*Se la Commissione solleva obiezioni, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano di conformità riveduto entro due mesi dal ricevimento delle sue osservazioni.*

*La Commissione valuta la conformità del piano riveduto entro due mesi dal suo*

*ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di reazione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.*

Or. en

**Emendamento 423**

**Henna Virkkunen, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*12 bis) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:*

*"Gli Stati membri prendono misure volte a raggiungere la riduzione duratura dell'accumulo di piccoli rifiuti abbandonati in ambiente marino, con un auspicabile obiettivo di riduzione del 30 % entro il 2020 per le dieci tipologie più comuni di piccoli rifiuti ritrovati sulle spiagge."*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF>)*

**Emendamento 424**

**Anna Záborská, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*12 bis) all'articolo 15, paragrafo 2, il*

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa *o delegata* tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

*secondo comma è sostituito dal seguente:*

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

Or. fr

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF>)

**Emendamento 425**  
**Pervenche Berès, Edouard Martin**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*12 bis) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"4 bis. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le procedure di selezione dei gestori di rifiuti condotte dalle autorità locali e dalle organizzazioni istituite per attuare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a nome di un produttore comprendano clausole sociali volte a sostenere il ruolo delle imprese e piattaforme sociali e solidali."*

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=it>)

## **Emendamento 426**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12 bis) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:**

**"4 bis. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le procedure di selezione dei gestori di rifiuti condotte dalle autorità locali e dalle organizzazioni istituite per attuare la responsabilità estesa del produttore a nome di un produttore comprendano clausole sociali volte a sostenere il ruolo delle imprese sociali e solidali."**

Or. en

## **Emendamento 427**

**Anna Záborská, Francesc Gambús**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 18

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"Articolo 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La

**12 ter) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:**

"Articolo 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La

miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

- a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 23;
- b) le disposizioni dell'articolo 13 siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; *e*
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all'articolo 13."

miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

- a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 23;
- b) le disposizioni dell'articolo 13 siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili;  
*e*

***d) l'operazione di miscelazione, senza trasformazioni chimiche, non modifica la concentrazione delle sostanze pericolose.***

3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all'articolo 13.

***Se la cernita non è possibile, i rifiuti miscelati devono essere trattati in impianti che hanno il permesso di trattarli separatamente."***

Or. fr

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF>)

## **Emendamento 428**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

**12 bis) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:**

**"Gli Stati membri mettono a punto flussi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi per garantire che i rifiuti pericolosi siano trattati correttamente e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani."**

Or. en

**Emendamento 429**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 21

*Testo in vigore*

"1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- (a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;
- (b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13;
- (c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati

*Emendamento*

**12 bis) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:**

"1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- (a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;
- (b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4, **II** e 13;
- c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

2. **Per l'avanzamento in direzione degli obiettivi stabiliti nell'articolo 11 per**

membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

**3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e**, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, **limitare** le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati."

**la raccolta e la rigenerazione degli oli usati e** ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

3. Laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, **gli Stati membri limitano** le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT>)

#### Motivazione

*Per coerenza giuridica, l'articolo 21 deve essere modificato al fine di comprendere i nuovi obiettivi proposti per la raccolta e la rigenerazione degli oli usati.*

#### **Emendamento 430** **Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 22 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, **ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare** i necessari criteri qualitativi per il compost **e a realizzare** gli obiettivi di cui all'articolo

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici **e** i necessari criteri qualitativi per il compost, **nonché la realizzazione degli** obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3. **Devono**



11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

*essere possibili delle deroghe da tale disposizione per zone scarsamente popolate, purché un'analisi del ciclo di vita (LCA) che comprenda il processo di gestione dei rifiuti dimostri progressi ambientali.*

Or. en

### **Emendamento 431**

**Pavel Telička, Fredrick Federley, Carolina Punset**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, *ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare* i necessari criteri qualitativi per il compost *e a realizzare gli* obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici *e* i necessari criteri qualitativi per il compost, *nonché la realizzazione degli* obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

Or. en

### **Emendamento 432**

**Anna Záborská, Francesc Gambús**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a *ridurre al minimo la contaminazione con gli altri rifiuti, a*

a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

Or. fr

### **Emendamento 433**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri *assicurano* la raccolta differenziata dei rifiuti organici, *ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a* soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e *a* realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e *all'*articolo 11, *paragrafo 3*.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri *predispongono sistemi per* la raccolta differenziata dei rifiuti organici *alla fonte entro il 31 dicembre 2020 per* soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e *il digestato e* realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e *al paragrafo 2 bis del presente* articolo.

Or. en

#### *Motivazione*

*La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve essere resa obbligatoria in modo da favorire il recupero di materia organica in grado di produrre compost e digestato, oltre che biogas. La raccolta differenziata è uno degli strumenti di supporto per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il raggiungimento di alti tassi di riciclaggio. L'introduzione di limiti tecnici, ambientali ed economici ha consentito molteplici esenzioni tali da rendere questo principio inapplicabile.*

### **Emendamento 434**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri **assicurano** la raccolta differenziata dei rifiuti organici, **ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a** soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e **a** realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e **all'articolo 11**, paragrafo 3.

*Emendamento*

**1.** Gli Stati membri **predispongono sistemi per** la raccolta differenziata dei rifiuti organici **alla fonte entro il 31 dicembre 2020 per** soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 435**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a **incoraggiare**:

*Emendamento*

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a **garantire**:

Or. en

**Emendamento 436**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 2

*Testo della Commissione*

**Essi** adottano, **se del caso e** a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

*Emendamento*

**2. Gli Stati membri** adottano, a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a

incoraggiare:

Or. en

**Emendamento 437**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 22 – comma 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) il riciclaggio, *ivi compreso il compostaggio, e la gestione dei rifiuti organici*;

*Emendamento*

a) il riciclaggio *organico, per produrre compost che soddisfi i necessari criteri qualitativi*;

Or. en

**Emendamento 438**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 22 – comma 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio, e la gestione dei rifiuti organici;

*Emendamento*

a) il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio, e la gestione dei rifiuti organici *e dei bio-imballaggi*;

Or. en

**Emendamento 439**  
**Martina Werner**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 22 – comma 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

*Emendamento*

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, **come la produzione di energia rinnovabile, ad esempio la produzione di biocombustibili di seconda generazione per l'aviazione.**

Or. en

**Emendamento 440**

**Henna Virkkunen, Wim van de Camp, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) l'uso di rifiuti organici per la produzione di energia rinnovabile, in particolare per la produzione di biocombustibili all'avanguardia per l'aviazione.***

Or. en

**Emendamento 441**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 2025, il riciclaggio organico di rifiuti biodegradabili urbani sia portato a un minimo del 70 % in peso. Per peso dei***

*rifiuti biodegradabili riciclati s'intende il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un determinato anno.*

Or. en

**Emendamento 442**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 2025, il riciclaggio organico di rifiuti biodegradabili sia portato a un minimo del 65 % in peso. Per peso dei rifiuti biodegradabili riciclati s'intende il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un determinato anno.*

Or. en

**Emendamento 443**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Le misure di cui al paragrafo 2 devono contenere incentivi adeguati per il trattamento dei rifiuti organici, compreso il biochar come ammendante strettamente certificato, e riguardanti la tracciabilità e*

*sistemi per la garanzia di qualità volti a ripristinare il contenuto di carbonio dei suoli.*

Or. en

**Emendamento 444**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 22 – paragrafo 2 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. Per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2, la Commissione pubblica orientamenti circa l'istituzione di sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici entro il 31 dicembre 2018.*

Or. en

**Emendamento 445**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 24 – comma 1 – lettera b

*Testo in vigore*

*Emendamento*

b) recupero dei rifiuti.

*13 bis) all'articolo 24, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) recupero dei rifiuti *non pericolosi*.

Or. en

**Emendamento 446**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**13 bis) All'articolo 24 è aggiunto un nuovo comma:**

***"Al fine di promuovere l'adozione di sistemi innovativi per il trattamento dei rifiuti, gli Stati membri esonerano dall'autorizzazione le attività di ricerca e sviluppo sui nuovi sistemi di recupero dei rifiuti o sulle nuove tipologie di rifiuti da recuperare. Tali attività di ricerca e sviluppo non devono essere ancora diffuse su scala industriale."***

Or. en

**Emendamento 447**  
**Martina Werner**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 14**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 26 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno.

Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno **e di rifiuti pericolosi non superiori a 2 tonnellate l'anno.**

Or. en

**Emendamento 448**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 14**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 26 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 449**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 14**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 26 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione può *adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis* al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.

La Commissione può *preparare una proposta legislativa* al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.

Or. en

**Emendamento 450**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 27 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime*

*soppresso*

*applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.*

Or. en

**Emendamento 451**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 27 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.*

*Emendamento*

1. *Gli Stati membri definiscono norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.*

Or. en

**Emendamento 452**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 27 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per*

*Emendamento*

*soppresso*

*definire le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.*

Or. en

**Emendamento 453**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 27 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.*

*Emendamento*

4. *Gli Stati membri definiscono norme minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.*

Or. en

**Emendamento 454**  
**Pavel Telička, Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a – punto ii**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

*Emendamento*

f) misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici, ***comprese modalità di sensibilizzazione della popolazione***, e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti, ***considerando al contempo il getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici come un atto di gestione personale dei rifiuti improprio o illegale***.

Or. en

**Emendamento 455**

**Anna Záborská, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a – punto ii**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

*Emendamento*

f) misure per contrastare ***e prevenire*** tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

Or. fr

**Emendamento 456**

**Anna Záborská, Francesc Gambús, Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:  
"5 bis. Le azioni volte a ridurre i rifiuti***

*marini devono comprendere:*

- a) la prevenzione riguardante le plastiche usa e getta e gli imballaggi più frequentemente ritrovati nei rifiuti marini e terrestri;*
- b) il sostegno agli imballaggi riutilizzabili e riciclabili;*
- c) la sostituzione dei materiali non riciclabili e che ostacolano il trattamento;*
- d) l'attuazione di sistemi di deposito / rimborso per aumentare la raccolta ed evitare l'abbandono dei rifiuti;*
- e) la sostituzione della plastica nei prodotti finali quali i cosmetici, i detersivi e i prodotti per la cura personale, che vengono frequentemente ritrovati nei rifiuti marini e terrestri."*

Or. fr

**Emendamento 457**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- a) è inserito il seguente paragrafo:  
"-1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione atti a conseguire, almeno, gli obiettivi seguenti e a raggiungere i risultati di cui alle lettere d) ed e):*
- a) una riduzione significativa della produzione di rifiuti;*
- b) l'eliminazione progressiva di sostanze tossiche per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure;*

- c) *la dissociazione tra la produzione di rifiuti e la crescita economica;*
- d) *una riduzione del 50 % della produzione di rifiuti alimentari entro il 2025;*
- e) *una riduzione del 50 % dei rifiuti abbandonati entro il 2025."*

Or. en

**Emendamento 458**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera a**  
 Direttiva 2008/98/CE  
 Articolo 29 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti *che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9.*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri istituiscono, *a norma degli articoli 1 e 4*, programmi di prevenzione dei rifiuti *atti a conseguire, almeno, gli obiettivi seguenti:*
- a) *una riduzione significativa della produzione di rifiuti, ossia una riduzione della produzione di rifiuti (in peso) pro capite di almeno il 2 % annuo;*
  - b) *incentivi adeguati per l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari, fiscali e normativi mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali;*
  - c) *l'eliminazione progressiva di sostanze tossiche per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure;*
  - d) *la dissociazione tra la produzione*

*di rifiuti e la crescita economica;*

*e) una riduzione del 50 % della produzione di rifiuti alimentari entro il 2030.*

*Per l'obiettivo di cui alla lettera e), gli Stati membri incoraggiano la predisposizione di convenzioni che consentano al settore della vendita al dettaglio di generi alimentari la distribuzione dei prodotti invenduti e dei prodotti agricoli volutamente non raccolti agli enti di beneficenza. Tali convenzioni comprendono sostegno logistico agli enti di beneficenza che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari. Il sostegno logistico riguarda almeno il trasporto e la distribuzione degli alimenti invenduti e le operazioni di raccolta, trasporto e distribuzione di prodotti agricoli volutamente non raccolti. La Commissione presenta degli orientamenti sulle donazioni di prodotti alimentari, includendo gli aspetti fiscali e tecnici.*

Or. en

#### **Emendamento 459**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri *istituiscono* programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri *possono istituire* programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9.

Or. en

## **Emendamento 460**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 18**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 33 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei suddetti piani e programmi. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## **Emendamento 461**

**José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 35 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

**4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri *possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri* utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).**

#### *Emendamento*

**4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).**



**Emendamento 462**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera b**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 35 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

**soppresso**

**Emendamento 463**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

**1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti.**

## **Emendamento 464**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. *Per ogni anno civile*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine *dell'anno* per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio **2020** e il 31 dicembre 2020.

#### *Emendamento*

1. Ogni *tre anni civili*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo **9, paragrafo 4, dell'**articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine *del periodo di tre anni* per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio **2022** e il 31 dicembre 2020.

## **Emendamento 465**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.*

Or. en

**Emendamento 466**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata. La preparazione per le operazioni di riutilizzo è comunicata come preparazione per il riutilizzo.*

Or. en

**Emendamento 467**

**Pavel Telička, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I dati comunicati dallo Stato membro in applicazione del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una

4. I dati comunicati dallo Stato membro in applicazione del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità, *che*

relazione sulle misure adottate in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 4.

*viene elaborata secondo un modello armonizzato*, e da una relazione sulle misure adottate in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 4.

Or. en

#### **Emendamento 468**

**Pavel Telička, Fredrick Federley, Carolina Punset**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

#### *Emendamento*

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata *nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente* ogni tre anni.

Or. en

#### **Emendamento 469**

**Kaja Kallas**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

*Emendamento*

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, ***oltre alla disponibilità di dati aperti***. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

**Emendamento 470**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

*Emendamento*

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento ***non vincolanti***. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

## **Emendamento 471**

**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

**6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## **Emendamento 472**

**Kaja Kallas**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 21**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

**6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

**6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento, *che sostengono gli obiettivi di riutilizzo dei dati e dei dati aperti*. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

Or. en

**Emendamento 473**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 37 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 bis) è inserito il seguente articolo 37 bis:*

*"Articolo 37 bis*

*Quadro per l'economia circolare*

*A sostegno degli obiettivi della presente direttiva quali definiti all'articolo 1, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione:*

*a) esamina la coerenza tra i quadri regolamentari dell'Unione relativi ai prodotti, ai rifiuti e ai prodotti chimici per identificare gli ostacoli che impediscono la transizione verso un'economia circolare;*

*b) presenta una revisione completa della direttiva 2009/125/CE (direttiva sulla progettazione ecocompatibile) al fine di ampliarne il campo di applicazione per includervi tutte le principali linee di prodotti, compresi i gruppi di prodotti non connessi all'energia, come i materiali per costruzioni, i prodotti chimici di origine biologica, i prodotti tessili e da arredamento, e includere progressivamente tutte le caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti e adeguare le disposizioni per il marchio di qualità ecologica.*

*I risultati dell'esame di cui alla lettera a) sono pubblicati in una relazione che valuta l'esigenza di fissare obiettivi dell'Unione, in particolare un obiettivo dell'Unione in materia di efficienza delle risorse, e di adottare misure regolamentari orizzontali nel settore del consumo e della produzione sostenibili. Se*

*opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa."*

Or. en

**Emendamento 474**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.*

*soppresso*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, per precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.*

Or. en

**Emendamento 475**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 476**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, per precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 477**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, per precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. **È possibile tenere** conto delle condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 **possono essere** prese in considerazione.

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, per precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. **Si tiene** conto delle condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 **sono** prese in considerazione.

Or. en

**Emendamento 478**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 38 bis per modificare gli allegati da I a V adeguandoli al progresso scientifico e**

*Emendamento*

**soppresso**

*tecnico.*

Or. en

**Emendamento 479**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 38 bis per modificare gli allegati da I a V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 38 bis per modificare gli allegati da I a V **bis** adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.

Or. en

**Emendamento 480**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 481**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 22**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.** **soppresso**

Or. en

**Emendamento 482**  
**Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 23**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 bis

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**23) è inserito il seguente articolo 38 bis:** **soppresso**

*"Articolo 38 bis*

*Esercizio della delega*

**1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

**2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].**

**3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6,**

*all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."*

Or. en

#### **Emendamento 483**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 23**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui **all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1,** all'articolo 11 bis, **paragrafi 2 e 6,** all'articolo **26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4,** all'articolo 38, paragrafi **1, 2 e 3,** è conferita alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

*Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis, **paragrafo 3, lettera b, e** all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo **di 5 anni** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

**Emendamento 484**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 23**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1,** all'articolo 11 bis, **paragrafi 2 e 6,** all'articolo **26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4,** all'articolo 38, paragrafi **1, 2 e 3,** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis, **paragrafo 3, lettera b, e** all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

**Emendamento 485**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 23**  
Direttiva 2008/98/CE  
Articolo 38 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera b, e dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

**Emendamento 486**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 25**

*Testo della Commissione*

25) è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato della presente direttiva.

*Emendamento*

soppresso

Or. en

**Emendamento 487**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 25**

*Testo della Commissione*

25) *è aggiunto l'allegato VI figurante* nell'allegato della presente direttiva.

*Emendamento*

25) *sono aggiunti gli allegati V e VI figuranti* nell'allegato della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 488**  
**Pavel Telička, Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*25 bis) è aggiunto l'allegato VII figurante nell'allegato della presente direttiva.*

Or. en

**Emendamento 489**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *[diciotto]* mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *[trentasei]* mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en



**Emendamento 490**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato -I (nuovo)**  
Direttiva 2008/98/CE  
Allegato V bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*È aggiunto l'allegato seguente:*

*"ALLEGATO V bis*

*Soglie di impurità per flusso di rifiuti ai  
fini dell'articolo 11 bis, paragrafo 3,  
lettera b)*

*[...]"*

Or. en

**Emendamento 491**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato VI**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Metodo di calcolo per prodotti e  
componenti preparati per il riutilizzo ai  
fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c)  
e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3*

*soppresso*

*Per calcolare il tasso rettificato del  
riciclaggio e della preparazione per il  
riutilizzo conformemente all'articolo 11,  
paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo  
11, paragrafo 3, gli Stati membri  
utilizzano la formula seguente:*

$$E = \frac{(A + R) * 100}{(P + R)}$$

*E: tasso rettificato per il riciclaggio e il  
riutilizzo in un determinato anno;*

*A: peso dei rifiuti urbani riciclati o  
preparati per il riutilizzo in un*

*determinato anno;*

*R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;*

*P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno.*

Or. en

## **Emendamento 492**

**Aldo Patriciello**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato VI**

##### *Testo della Commissione*

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

$$E = \frac{(A + R) * 100}{(P + R)}$$

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

A: peso dei rifiuti *urbani* riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

P: peso dei rifiuti *urbani* prodotti in un determinato anno.

##### *Emendamento*

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

$$(A+R)x100$$

$$(P+R)$$

E: tasso rettificato per il riciclaggio e la *preparazione per* il riutilizzo in un determinato anno;

A: peso dei rifiuti *di imballaggio* riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

R: peso *degli imballaggi* dei prodotti e dei componenti dei materiali da imballaggio preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

P: peso dei rifiuti *di imballaggio* prodotti e *immessi nel mercato* in un determinato anno, *escluso il peso degli imballaggi*

*riutilizzabili immessi nel mercato in un determinato anno.*

Or. en

*Motivazione*

*Le definizioni delle variabili nella formula del metodo di calcolo proposto per gli obiettivi di "preparazione per il riutilizzo"/riciclaggio degli imballaggi dovrebbero essere chiarite. La variabile E dovrebbe riferirsi al tasso rettificato per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo in un determinato anno, per essere in linea con il proposto articolo 6 PPWD. La variabile R dovrebbe essere meglio individuata come il peso di "imballaggi e materiali da imballaggio" piuttosto che "prodotti e componenti", che non sono pertinenti per gli imballaggi.*

**Emendamento 493**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Allegato I bis (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Allegato VI bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***È aggiunto l'allegato seguente:***

***"Allegato VI bis***

***Gli strumenti economici adeguati per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare comprendono:***

- ***aumento progressivo delle imposte sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);***
- ***introduzione o aumento delle imposte sull'incenerimento e divieti specifici d'incenerimento di rifiuti riciclabili;***
- ***estensione a tutto il territorio degli Stati membri dei sistemi di tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw);***
- ***imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai***

*prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;*

- *restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi usa e getta e non riciclabili;*
- *sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;*
- *incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;*
- *misure a sostegno dell'espansione dei settori della riparazione e del riutilizzo;*
- *incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili;*
- *misure volte a eliminare progressivamente le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;*
- *misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;*
- *uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;*
- *misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere i sistemi di*

*raccolta differenziata;*

- *misure volte a garantire un adeguato coordinamento tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;*
- *creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, come pure tra gli Stati membri;*
- *eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."*

Or. en

#### **Emendamento 494**

**Pavel Telička, Fredrick Federley, Carolina Punset**

#### **Proposta di direttiva**

**Allegato I bis (nuovo)**

Direttiva 2008/98/CE

Allegato VI bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*È aggiunto l'allegato seguente:*

*"Allegato VI bis*

*Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare*

*1. Strumenti economici:*

*1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);*

*1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento oppure divieti specifici d'incenerimento di rifiuti riciclabili;*

*1.3 estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw)*

*a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;*

*1.4 misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;*

*1.5 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;*

*1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;*

*1.7 misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;*

*1.8 misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.*

*2. Ulteriori misure:*

*2.1 misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;*

*2.2 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere i sistemi di raccolta differenziata;*

*2.3 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;*

*2.4 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli*

*obiettivi;*

*2.5 creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, come pure tra gli Stati membri;*

*2.6 eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."*

Or. en